



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro all’economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l’articolo 40, che prevede “Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19”;

VISTO il comma 1 del citato articolo 40 del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede la concessione di un contributo *“alle microimprese e alle piccole e alle medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, commisurando tale aiuto ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020”*;

VISTO il comma 2 dello stesso articolo, che stabilisce che il contributo non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione;

VISTO il comma 3 dell’articolo 40, che prevede che il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell’impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 40, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili;

VISTO il secondo periodo del citato comma 3, che prevede che, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sono individuati le modalità e il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo;

VISTO il comma 4 del citato articolo 40, che prevede che, per i fini di cui al comma 1 del medesimo articolo, la verifica dell’appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle micro, piccole e medie imprese è effettuata calcolando i ricavi con le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

VISTO il comma 5 del più volte citato articolo 40, che prevede che agli oneri derivanti dal medesimo articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni,



che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'allegato I, che riporta la definizione di micro, piccole e medie imprese;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2021, n. 22, che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, ha stabilito le “modalità e procedure di concessione ed erogazione del contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19”;

VISTA la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, la Sezione 3.1 di detta comunicazione;

VISTE le successive modifiche e integrazioni apportate dal suddetto “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e, in particolare, il quinto emendamento introdotto con comunicazione C(2021) 564 final della Commissione europea del 28 gennaio 2021, la quale ha disposto, tra l'altro, l'innalzamento del massimale di aiuti per imprese concedibile ai sensi della Sezione 3.1 da euro 800.000,00 a euro 1.800.000,00 e la proroga del periodo di vigenza del predetto quadro temporaneo dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, data entro la quale devono essere concessi gli aiuti riconosciuti ai sensi del medesimo quadro temporaneo;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e l'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilità per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

VISTO l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'articolo 11, comma 16-*quater*, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. società *in house* dello Stato;

RITENUTA la necessità di demandare a un ente strumentale dell'Amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo;

VISTA la decisione C(2021) final 1043 della Commissione europea dell'11 febbraio 2021, con la quale è stato approvato il regime di aiuti di cui al richiamato articolo 40 del decreto-legge n. 34 del 2020, contrassegnato con l'identificativo SA.61559 (2021N);



VISTO l'articolo 53 del decreto-legge n. 34 del 2020, che, in deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, consente ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, di ricevere nuovi aiuti, previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863 e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;

VISTO l'articolo 8, comma 3, del decreto direttoriale 14 dicembre 2020, che rinvia la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione a un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, disponendo che, con il medesimo provvedimento, è reso altresì disponibile lo schema di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, nonché l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero,

DECRETA:

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*decreto*”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2021, n. 22, che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, ha stabilito le “modalità e procedure di concessione ed erogazione del contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19”;

b) “*impianto*”: l'impianto di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete autostradale, iscritto presso l'anagrafe degli impianti di cui all'articolo 1, comma 100, della legge n. 124 del 2017;

c) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;

d) “*PMI*”: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell'allegato I al regolamento di esenzione;



e) “*procedura informatica*”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso all’agevolazione e di erogazione della stessa, raggiungibile dall’apposita sezione dedicata alla misura presente sul sito internet del *Ministero*;

f) “*soggetto proponente*”: la *PMI* in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del *decreto*;

g) “*RNA*”: il Registro Nazionale degli aiuti di Stato istituito dall'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, operativo dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione, in data 28 luglio 2017, del regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, che ne disciplinano il funzionamento;

h) “*SPID*”: il Sistema Pubblico di Identità Digitale che consente l’accesso ai servizi on line della Pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web, ai sensi dell’articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del *decreto*, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo previsto dall’articolo 40 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in favore delle *PMI* titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19.

Art. 3.

(Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione)

1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dal *decreto*, i *soggetti proponenti* presentano al *Ministero* apposita domanda, esclusivamente tramite la *procedura informatica* accessibile al link PAdigitale.gov.it, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. L’accesso alla *piattaforma informatica* avviene mediante *SPID*.

3. Ai fini dell’accesso all’incentivo, la *procedura informatica* utilizza l’elenco dei gestori censiti sul Portale dell’Osservatorio Carburanti del *Ministero*, istituito ai sensi dell’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, è cura del *soggetto proponente* accertarsi, prima dell’accesso alla *procedura informatica*, che i dati comunicati e riportati sul predetto Portale siano corretti e aggiornati.

4. Per l’accesso alla *procedura informatica*, al *soggetto proponente* è altresì richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, che deve risultare censita nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia.

5. La presentazione della domanda è riservata al rappresentante legale del *soggetto proponente*, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato alla compilazione, sottoscrizione digitale e presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.



6. Per i *soggetti proponenti* amministrati da una o più persone giuridiche o da enti e soggetti diversi dalle persone fisiche o nel caso di presentazione della domanda per mezzo di un soggetto delegato, l'accesso alla *procedura informatica* può avvenire solo previo accreditamento degli stessi, a seguito della positiva verifica dei poteri di firma in capo al legale rappresentante. A tale fine, il *soggetto proponente* deve inviare, a partire dalle ore 10:00 del 23 marzo 2021 ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), una specifica richiesta alla PEC contributodistributori@pec.mise.gov.it riportante nell'oggetto "Distributori carburanti – richiesta accreditamento alla procedura informatica", corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione dello stesso *soggetto proponente*, del suo rappresentante e dell'eventuale delegato alla presentazione della domanda di agevolazione. Il *Ministero* provvede agli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento, che sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta; pertanto, tenuto conto dei termini previsti al comma 9 per la compilazione e l'invio delle domande di agevolazione, i predetti *soggetti proponenti* sono tenuti a trasmettere tempestivamente l'istanza di accreditamento.

7. Nel caso in cui il *soggetto proponente*, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese, non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e d), del *decreto*, la *procedura informatica* non consente il completamento dell'iter di presentazione della domanda. A tal fine, è cura del *soggetto proponente* accertarsi, prima dell'accesso alla *procedura informatica*, che i dati comunicati e riportati sul predetto Registro siano corretti e aggiornati. Nel caso in cui le informazioni desumibili dal Registro delle imprese non risultino aggiornate, i *soggetti proponenti* sono tenuti ad effettuare i relativi adempimenti presso il predetto Registro ai fini dell'espletamento della procedura di presentazione della domanda.

8. Il *soggetto proponente*, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:

a) domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento;

b) contratto di comodato, di appalto servizi o altro, relativo alla gestione dell'*impianto*, sottoscritto tra la società titolare della concessione petrolifera e il gestore del medesimo *impianto*;

c) autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie in riferimento a quanto disposto all'articolo 9, comma 4, del *decreto*, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del *Ministero* www.mise.gov.it, dedicata alla misura "Distributori carburante";

d) autocertificazione per le verifiche sul titolare effettivo, rese ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e delle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio), secondo lo schema disponibile nella sezione del sito del *Ministero* www.mise.gov.it, dedicata alla misura "Distributori carburante";

9. Le domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 30 marzo 2021 e fino alle ore 12:00 del 18 maggio 2021.

10. Al fine della compilazione e invio della domanda di accesso alle agevolazioni, il *soggetto proponente* è tenuto a svolgere le seguenti attività:



- a) accedere alla *procedura informatica*, secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3;
- b) selezionare la misura “Distributori carburante”;
- c) inserire le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda, inclusi quelli relativi ai dipendenti impiegati presso lo specifico *impianto* e caricare i relativi allegati;
- d) generare il modulo di domanda in formato “pdf” immutabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal *soggetto proponente* e apporre la firma digitale;
- e) caricare la domanda firmata digitalmente con i previsti allegati. A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione dell’istanza, il sistema rilascia un’attestazione di avvenuta presentazione della domanda di agevolazione.

11. Ciascun *soggetto proponente* può presentare, con riferimento al singolo *impianto*, una sola domanda di ammissione al contributo; in caso di invio di più domande per il medesimo *impianto*, verrà presa in considerazione l’ultima domanda trasmessa in ordine cronologico nell’arco temporale in cui lo sportello agevolativo è aperto.

12. Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della *procedura informatica* dell’attestazione di cui al comma 10, lettera e). Le domande di agevolazione presentate fuori dai termini di cui al comma 9, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle descritte nel presente articolo, ovvero tramite canali diversi dalla *procedura informatica*, non saranno prese in considerazione dal *Ministero*.

13. Il *soggetto proponente*, pena l’inammissibilità della domanda di agevolazione, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto.

14. Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti proponenti sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria assegnata all’intervento, il *Ministero* procede al riparto delle risorse disponibili, in proporzione all’importo dell’agevolazione richiesto da ciascuna impresa. Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

Art. 4.

(Ulteriori verifiche propedeutiche all’erogazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10 del *decreto*, il *Ministero*, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, verifica se il *soggetto proponente* rientra nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso apposita “visura Deggendorf” rilasciata dal *RNA*.

2. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito delle attività di verifica di cui al comma 1, il *Ministero* provvede, in deroga all’articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi dell’articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all’erogazione al beneficiario del



contributo al netto dell'importo dovuto e non rimborsato in relazione agli aiuti illegali ottenuti, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

Art. 5.

(Trattamento dei dati personali)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i *soggetti proponenti* e il personale dipendente indicato nel modulo di domanda sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito del *Ministero* www.mise.gov.it, dedicata alla misura "Distributori carburante". Tale informativa è resa disponibile sulla *procedura informatica* per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; i *soggetti proponenti* sono tenuti a compilare l'apposito campo di presa visione della stessa informativa ai fini del completamento della procedura di trasmissione e invio della domanda. I *soggetti proponenti* sono tenuti altresì a raccogliere e custodire il consenso espresso dei dipendenti indicati nel modulo di domanda alla trasmissione dei propri dati personali al Titolare del trattamento per le finalità previste nel *decreto*.

Art. 6.

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, come previsto all'articolo 16, comma 2, del *decreto*, nell'Allegato 2 al presente decreto è riportato l'elenco degli oneri informativi per i soggetti proponenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Bronzino

Div. IX/ADA

Siglato Dirigente Divisione IX – Alessandra De Angelis

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche